



DETERMINA N. 26/GIU del 6 OTTOBRE 2025

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - Comitato regionale Marche per la realizzazione del progetto "Scuola in meta".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 1 e comma 2 lettere a), h), i) e u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - Comitato regionale Marche - per la realizzazione del progetto "Scuola in meta" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata complessivamente nell'importo massimo preventivato di euro 17.200,00 (diciasettemiladuecento/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/18 (Convenzioni con altre Amministrazioni locali non altrimenti classificabili per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.999, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, per le annualità 2025 e 2026 come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo di spesa	Annualità 2025	Annualità 2026
101150/18	€ 11.200,00	€ 6.000,00

3. di dare mandato al responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa e principali atti di riferimento**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a), h), i) e u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dall'Assemblea legislativa regionale n. 81 del 23 dicembre 2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 514/176 del 14 gennaio 2025 (Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 del Consiglio regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa 2025);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n 26/GIU del 27 settembre 2024 (Programma di attività del Garante regionale dei diritti della persona per l'anno 2025).

### **Motivazione**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di questi compiti, in particolare, per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, a vigilare con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia



data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008 nonché affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori stessi (articolo 10, comma 2, lettere a), h), i) ed u) della legge regionale 23/2008).

Peraltro nel programma di attività per l'anno 2025 (approvato dal Garante con determina n. 26/GIU del 27 settembre 2024), all'interno dell'area promozione dei diritti, è previsto che il Garante continui a sostenere quelle Istituzioni pubbliche che propongono progetti che, per finalità e metodologie di realizzazione, intendano promuoverle come comunità educatrici e comunità inclusive anche per prevenire situazioni di disagio dei minori, favorirne un positivo sviluppo emotivo e relazionale nonché per facilitarne occasioni di sana socialità all'interno delle comunità cittadine.

Dal canto suo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - Comitato regionale Marche (di seguito CONI Marche), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie è tenuto a diffondere i principi e i valori olimpici della pratica sportiva, contribuendo a divulgarli nelle scuole, anche come forma di contrasto alla discriminazione e alla violenza nello sport ed ad ispirare, altresì, la propria azione ai principi della partecipazione, valorizzando l'apporto e supportando le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'attività sportiva.

E' così che, all'interno del su richiamato quadro ordinamentale e del suddetto contesto si inserisce il progetto "Scuola in meta" proposto in via definitiva dal CONI Marche al Garante in data 6 ottobre 2025 e al fine di realizzarlo in collaborazione, così come illustrato nei suoi contenuti, obiettivi e risultati attesi nonché sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 1103 del 4 settembre 2025 così come costituita da protocollo n. 1275 del 6 ottobre 2025).

Nella sostanza, il progetto, descritto nella scheda progettuale di cui all'Allegato 1, è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado appartenenti a undici Istituti scolastici, selezionati dallo stesso CONI in modo da raggiungere l'intero territorio regionale.

L'idea progettuale consiste in un percorso educativo che mira a raggiungere gli obiettivi dati attraverso l'utilizzo della pratica sportiva di gruppo che, per i suoi valori fondanti quali il rispetto, la solidarietà, l'inclusione e il lavoro di squadra, è considerato uno strumento efficace per rafforzare le relazioni interpersonali, favorire l'integrazione e canalizzare positivamente le energie dei minori.

Le attività si svolgeranno durante l'anno scolastico 2025-2026, da ottobre a maggio, e saranno articolate in due fasi progettuali definite in accordo con i dirigenti scolastici e saranno guidate da undici tecnici/educatori selezionati dal CONI.

Tale idea progettuale mira a costruire una rete educativa alternativa e complementare a quella scolastica, capace di offrire ai ragazzi esperienze di crescita personale, socializzazione e inclusione attraverso la pratica sportiva.

L'iniziativa progettuale, quale obiettivo generale, intende promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, a vigilare con la collaborazione di operatori preposti affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate all'articolo 10, comma 1, della legge



regionale 23/2008 nonché affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori stessi. Quali obiettivi specifici mira a:

- favorire il benessere psico-fisico dei minori;
- favorire la socializzazione dei minori attraverso lo sport di gruppo;
- ridurre il rischio di emarginazione e favorire l'inclusione dei minori nel gruppo di pari;
- accrescere il sentimento di solidarietà, il rispetto reciproco (anche nel linguaggio), il rispetto delle regole e la capacità di resilienza.

Sulla base degli specifici obiettivi che si intendono perseguire, in sintesi i risultati che si attendono dalla realizzazione del progetto sono:

- miglioramento della forma fisica (coordinamento, mobilità articolare e motoria in generale) con riflessi positivi sullo stato psicologico;
- aumento di comportamenti propositivi nelle attività collettive e delle interazioni con gli altri compagni (di squadra e di scuola) nonché di comportamenti proattivi;
- aumento di episodi spontanei di ascolto, solidarietà ed empatia tra i minori, della capacità dell'attenzione, della motivazione e della presa in carico di un impegno continuativo per la realizzazione di un obiettivo comune.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione tra Enti non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende, pertanto, approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico, pari ad un importo complessivo massimo di euro 17.200,00 (diciassettemiladuecento/00).

In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/18 (Convenzioni con altre Amministrazioni locali non altrimenti classificabili per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.999, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, per le annualità 2025 e 2026 come indicato nella

tabella di seguito riportata:

Capitolo di spesa	Annualità 2025	Annualità 2026
101150/18	€ 11.200,00	€ 6.000,00

Il responsabile del procedimento pone in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Cinzia Ceccaroli

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente alla data 6 ottobre 2025 per euro di euro 17.200,00 (diciasettemiladuecento/00), nello stanziamento del capitolo 101150/18 (Convenzioni con altre Amministrazioni locali non altrimenti classificabili per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.999, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, per le annualità 2025 e 2026 come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo di spesa	Annualità 2025	Annualità 2026
101150/18	€ 11.200,00	€ 6.000,00

La responsabile della Posizione organizzativa di elevata qualificazione  
Risorse finanziarie  
Maria Cristina Bonci

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA"

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Il sottoscritto, infine, visti, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n. 13 pagine di cui n.7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa



ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - Comitato regionale Marche per la realizzazione del progetto "Scuola in meta".

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - Comitato regionale Marche, di seguito "CONI Marche", con sede in PalaPrometeo Estrada L. Rossini, Strada Provinciale Cameranense S.n.c., 60131 Ancona, codice fiscale 01405170588 e partita IVA 00993181007, rappresentato dal legale rappresentante, Fabio Luna;

congiuntamente indicati come le "Parti"

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell'articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno in comune l'interesse a realizzare il Progetto "Scuola in meta":

a) il Garante, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in quanto tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), h), i) e u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minor età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, a vigilare con la collaborazione di operatori preposti affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 nonché a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

b) il CONI Marche in quanto tenuto, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie, a diffondere i principi e i valori olimpici dello sport, contribuendo a divulgare nelle scuole, anche come forma di contrasto alla discriminazione e violenza nello sport e ad ispirare, altresì, la propria azione ai principi della partecipazione, valorizzando l'apporto e supportando le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'attività sportiva;

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali



per poter realizzare il Progetto oggetto di questo Accordo;

- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;

- il Garante ed il CONI Marche rispettivamente con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ , con deliberazione di ..... n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ hanno approvato il relativo schema di Accordo;

## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

### Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'Accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Scuola in meta" (di seguito Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

### Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il CONI Marche assume il ruolo di responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e a raggiungere gli obiettivi previsti ed, in particolare, si impegna a:
  - a) supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale;
  - b) trasmettere al Garante, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti di ciascuna annualità nonché ogni altro dato e informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
  - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - b) collaborare al buon andamento del Progetto;
  - c) monitorare la partecipazione e lo stato di soddisfazione.
4. Il Garante assicura, altresì, al CONI Marche a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 17.200,00 (diciasettemiladuecento/00) di cui euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00) per l'anno 2025 ed euro 6.000,00 (seimila/00) per l'anno 2026. I rispettivi importi delle annualità previste (2025 e 2026) sono erogate, previa trasmissione al Garante, della seguente documentazione:
  - relazione dettagliata sull'attività complessivamente svolta e sui risultati raggiunti sottoscritta nell'anno di riferimento (rispettivamente 2025 e 2026) dal responsabile dell'Accordo per il CONI Marche, indicata alla lettera b) del comma 2;



- relazione contenente i dati descrittivi ed economici delle spese sostenute in ciascun anno di riferimento (rispettivamente 2025 e 2026), suddivise per oggetto di spesa, in conformità al Progetto presentato. Tale relazione, sottoscritta dal responsabile dell'Accordo per il CONI Marche, deve essere corredata dalle copie quietanziate dei documenti giustificativi delle spese, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

#### Articolo 4 (Responsabili dell'Accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
  - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
  - b) per il CONI Marche, il Presidente Fabio Luna.

#### Articolo 5 (Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

#### Articolo 6 (Attività di comunicazione del Progetto e dei suoi risultati)

1. La pubblicizzazione del Progetto e dei risultati raggiunti è effettuata nelle modalità e nei termini stabiliti nel Piano di comunicazione indicato nel progetto presentato. In particolare, nell'esercizio dell'attività di comunicazione istituzionale, le Parti devono dare evidenza all'Accordo facendone espressa menzione ed i loghi delle Parti devono essere sempre apposti nel materiale grafico diffuso.

#### Articolo 7 (Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso da questo accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

#### Articolo 8 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'Accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'Accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

Articolo 9  
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale, proprio o del soggetto attuatore, che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'Accordo.

Articolo 10  
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede delle altre Parti o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11  
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'Accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'Accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13  
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'Accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Garante regionale dei diritti della persona  
Giancarlo Giulianelli

Il Presidente del CONI Marche  
Fabio Luna

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	"Scuola In Meta"
OBIETTIVI	<p><b>OBIETTIVO GENERALE:</b> promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, a vigilare con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008, nonché affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori stessi.</p> <p><b>OBIETTIVI SPECIFICI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire il benessere psico-fisico dei minori;</li> <li>- favorire la socializzazione dei minori attraverso lo sport di gruppo;</li> <li>- ridurre il rischio di emarginazione e favorire l'inclusione dei minori nel gruppo di pari;</li> <li>- accrescere il sentimento di solidarietà, il rispetto reciproco (anche nel linguaggio), il rispetto delle regole e la capacità di resilienza.</li> </ul>
DESCRIZIONE	<p>L'idea progettuale consiste in un percorso educativo che mira a raggiungere gli obiettivi dati attraverso l'utilizzo della pratica sportiva di gruppo che, per i suoi valori fondanti quali il rispetto, la solidarietà, l'inclusione e il lavoro di squadra, è considerato uno strumento efficace per rafforzare le relazioni interpersonali, favorire l'integrazione e canalizzare positivamente le energie dei minori.</p> <p>L'attività progettuale che è svolta da tecnici/educatori scelti dal CONI Marche si articola nel corso dell'anno scolastico 2025-2026 con inizio nel mese di ottobre 2025 e termine nel mese di maggio 2026 e si distingue in due fasi:</p> <p>--I Fase di sensibilizzazione Dal mese di ottobre 2025 a novembre 2025 per un totale</p>

	<p>di 242 ore complessive da svolgersi durante l'orario curriculare con modalità e tempi concordati con la dirigenza scolastica e con momento di verifica finale interno a ciascun Istituto scolastico rappresentato da un torneo tra le classi coinvolte.</p> <p>-II Fase di continuità da novembre 2025 a dicembre 2025 per un totale di 118 ore complessive e da gennaio 2026 al maggio 2026 per un totale di 240 ore complessive. In merito, su adesione volontaria, le classi consolidano l'esperienza per mezzo allenamenti costanti con eventuali momenti di verifica/competizione anche con gruppi squadra di altri Istituti scolastici. È prevista l'organizzazione di una festa finale regionale/provinciale.</p>
<p>DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI</p>	<p>Studenti e studentesse degli Istituti scolastici secondari di primo grado individuati dal Coni Marche, in modo da raggiungere l'intero territorio regionale, con particolare attenzione a quelli con vulnerabilità dovute a disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana nonché a contesti di forte disagio socio-economico, specificatamente di seguito elencati: I.C. Pian del Bruscolo – Tavullia (PU) I.C. Spinetoli (AP) I.C. Solari Loreto (AN) I.C. Posatora Piano Archi (AN) I.C. Dante Alighieri (MC) I.C. Marco Polo – Fabriano (AN) I.C. Luciani – Ascoli Piceno ISC Leonardo Da Vinci – Fermo I.C. Mario Giacomelli – Senigallia (AN) I.C. Montemarciano (AN) I.C. Nuti – Fano (PU)</p>
<p>EVENTUALI DESTINATARI INTERMEDI DELLE AZIONI PROGETTUALI</p>	<p>Famiglie degli studenti e delle studentesse e insegnanti degli Istituti partecipanti.</p>
<p>RISULTATI ATTESI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- miglioramento della forma fisica (coordinamento, mobilità articolare e motoria in generale) con riflessi positivi sullo stato psicologico;</li> <li>- aumento di comportamenti propositivi nelle attività collettive e delle interazioni con gli altri compagni (di squadra e di scuola) nonché di comportamenti proattivi;</li> <li>- aumento di episodi spontanei di ascolto, solidarietà ed empatia tra i minori, della capacità dell'attenzione, della motivazione e della presa in</li> </ul>



	carico di un impegno continuativo per la realizzazione di un obiettivo comune.
TIPOLOGIE DI SPESA DA SOSTENERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A GARANTIRE LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO	Costo per attività amministrativo-contabile; Compenso per un coordinatore tecnico del progetto; Compenso per undici tecnici sportivi; Costo per attrezzatura tecnica sportiva.